

N. R.G. 15-1/2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE e
delle PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale - in composizione monocratica - con il

Giudice dott. Fabio FLORINI

Letti gli atti, esaminati i documenti, dopo la scadenza dei termini assegnati per il deposito delle difese cartolari ai fini del perfezionamento del contraddittorio di rito, viene pronunciata la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura n. 15-1/2022 r.g. P.U. – per l’Omologazione del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – relativa alla soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* artt. 67 ss. D.Lgs. n. 14/2019 (di seguito, CCII) promossa con ricorso depositato in data 5/9/2022, da :

PALOMBA Silvia

- C.F. PLM SLV 73L44A944Q)

Motivi della Decisione

Con atto depositato il 5/9/2022 la suddetta ricorrente – sulla premessa di rivestire la qualifica di “consumatore”, come delineata dall’art. 2, co. 1°, lett. e), CCII, nonché di trovarsi in situazione di “sovraindebitamento”, sulla scorta della nozione riportata all’art. 2, co. 1°, lett. c), CCII – ha presentato, nei confronti dei propri creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti



formulato nella prospettiva del termine complessivo di 84 mesi, in forza della tempistica derivante dal progressivo “accumulo” delle necessarie risorse pecuniarie, derivanti dall'accantonamento periodico di una porzione dello stipendio, quale lavoratrice a tempo indeterminato occupata presso TPER; all'esito degli opportuni adattamenti – correlati anche alla relazione integrativa redatta dall'OCC (con la commercialista dott. Maria A. Conti) – in data 13/10/2022 veniva dunque presentata la seguente proposta finale, con la previsione di destinare al relativo adempimento la somma mensile di Eu.200, così riferendosi :

*al pagamento integrale della prededuzione e dei creditori privilegiati, entro 24 mesi dall'omologa;

*al pagamento dei creditori chirografari nella quota iniziale di circa il 24% – all'esito del saldo della prededuzione e dei crediti privilegiati – entro l'ulteriore termine dei successivi 60 mesi (in totale sette anni dopo l'omologa dell'instaurato Procedimento).

Come detto, risulta depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dalla menzionata esperta professionista – delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODCEC felsineo – nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività, sia tramite idonea circolarizzazione dell'interpello ai creditori, sia rivolgendosi all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, secondo quanto prescritto dal co. 4° dell'art. 68 CCII.

Con decreto in data 2/12/2022 – pronunciato dopo la ratifica integrale del profilo assunto dall'iniziativa in esame, esplicitata con la comparizione della debitrice davanti allo scrivente (v. verb. ud. 8/11/2022) – il Giudice designato ha disposto quindi che il Piano e la Proposta venissero pubblicati sul “sito web” istituzionale del Tribunale di Bologna, assegnando i termini previsti dall'art. 70 CCI affinché, a cura della legittimata rappresentante OCC, si provvedesse ad instaurare il contraddittorio rispetto al ceto creditorio, realizzandolo nelle modalità stabilite dal rito cartolare, tramite scambio di memorie e di repliche in forma scritta; l'OCC, con deposito di nota appositamente documentata, ha dunque dimostrato l'avvenuta esecuzione degli incombeni dettati dall'art. 70 CCII, nel contempo riferendo circa il contenuto – non ostativo, ai fini dell'omologazione qui richiesta – delle osservazioni pervenute da parte degli aventi diritto: in proposito, nessuno fra i creditori – neppure quello che si sono “posti in contatto” con



l'Organismo, cioè "ViViBanca s.p.a.", "CassaCoop.Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R." ed Agenzia delle Entrate Riscossione – ha mosso rilievi destinati a smentire l'ammissibilità o la fattibilità della Ristrutturazione dei debiti del Consumatore nel caso in esame, quali elementi rilevabili pure d'ufficio e che non subiscono limitazioni ai sensi dell'art. 69 co. 2° CCII, anche laddove siano viceversa ravvisabili i requisiti per l'operatività di quest'ultima norma (cfr. Trib, Roma 5/4/2023, n.247) .

Invero, secondo la corretta e condivisibile constatazione dell'OCC, si riscontra *per tabulas* che <<...le considerazioni rilevate dai creditori non attengono al merito della proposta di ristrutturazione debitoria della consumatrice ricorrente, ma, invero, appaiono - malgrado la terminologia utilizzata - come **mere ulteriori precisazioni dell'entità della posta creditoria da ciascuno vantata. resesi necessarie per aggiornare l'ammontare creditorio a una data più prossima a quella di presumibile omologa del piano, rispetto a quella (certamente più remota) in cui le medesime posizioni risultavano aggiornate nel ricorso ex art. 67 CCII ...>>: ne deriva che **esula dalla materia del presente giudizio la valutazione del cd. "merito creditizio"**, riferibile al dato psicologico in capo ai creditori per le operazioni di finanziamento erogate alla PALOMBA, da correlarsi all'epoca di stipula dei rispettivi contratti – avendo l'OCC sostenuto che i due creditori "ViviBanca" e "CassaCoop. Dipendenti" (quest'ultima rispetto al solo rapporto concluso nel 2022) ne abbiano colpevolmente determinato od aggravato il sovraindebitamento, o comunque abbiano violato i principi di cui all'art. 124/bis D.Lgs. 385/1993 – poiché **soltanto le eventuali censure avverso la "convenienza" della proposta del Consumatore indebitato rientrano fra quelle che l'art. 69 co. 2° CCII "preclude" al creditore "incauto"; pertanto, in mancanza di tale tipologia di doglianze – non sollevate da alcuno. nemmeno da "ViviBanca", che pure risulta l'unica a replicare alle critiche dell'OCC, allo scopo di smentirne le obiezioni avverso il suo specifico "merito creditizio", ai sensi dell'art. 68 co.3° CCII – l'aspetto afferente la "diligenza" del finanziatore non appartiene all'ambito dell'accertamento che qui investe lo scrivente .****

All'esito di questa complessiva verifica circa l'attuale misura del passivo che l'odierna richiedente intende "ristrutturare", l'OCC ha prospettato – in sede di redazione finale del Piano – una modifica della Proposta già approvata dalla debitrice, come consentito dall'art.70, co. 6° CCII: essa prevede una certa riduzione – all'attualità e per minima approssimazione – dello "sbilancio" complessivo, **portato ad Eu*2.600* in prededuzione, Eu*2.355* in privilegio ed Eu*46.240* in chirografo, determinando quindi nel 25,60% (anziché nel 24% originariamente**



calcolato) la migliorata entità del pagamento destinato ai creditori chirografari. Va inoltre ricondotta al valido esercizio della facoltà conferita al debitore dall'art. 67 co.5° CCII, la scelta di continuare il versamento pattuito (e finora regolarmente adempiuto nei confronti della finanziatrice, "CassaCoop.Dipendenti S.P. Mobilità Integrata E.R.") per il mutuo ipotecario agevolato risalente al 16/11/2015: il periodico prelievo della relativa somma dagli emolumenti mensili spettanti all'obbligata – a copertura dei futuri ratei in progressiva scadenza – potrà dunque essere mantenuto, secondo le già vigenti modalità; analogamente, **nulla osta alla dedotta esenzione dalla liquidazione, quanto attiene sia all'immobile sito in Grizzana Morandi** – incommerciabile, perché priva delle condizioni per ottenere il necessario riconoscimento di "abitabilità" – **e sia alla vettura utilitaria ormai ultraquindicennale**, sostanzialmente priva di ogni apprezzabile valore di realizzo .

Alla stregua delle illustrate premesse, la proposta ed il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da persona da qualificarsi come consumatore ex art. 2, co.1° comma, lett. e), CCII, avendo ella pacificamente contratto le obbligazioni suddette per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale; Silvia PALOMBA risulta altresì quale soggetto sovraindebitato – secondo la definizione riportata all'art. 2, co. 1°, lett. c), CCII; neppure sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69, co. 1°, CCII, in quanto la ricorrente non risulta essersi già esdebitata nei cinque anni precedenti, né la medesima ha in precedenza beneficiato per due volte della esdebitazione. Allo stato, infine, **la documentata ricostruzione fornita dall'OCC rende ragione – secondo quanto emerge dagli atti – del fondato convincimento che ella non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: infatti, la riferita condizione di criticità trova la sua più plausibile origine nella separazione coniugale, nella provata esigenza di crescere tre figli minorenni senza l'assistenza funzionale e senza il volontario supporto economico del marito – tanto che il ragazzo più grande risulta ora ospite di un istituto (v. verb. ud. 8/11/2022) –** donde la problematica ricerca di un contributo economico supplementare, nel comprensibile tentativo di integrare l'unica fonte di reddito, quale dipendente di medio livello in TPER; peraltro, appare **meritevole di adesione la lettura degli elementi in esame nel senso più rigoroso e restrittivo, secondo cui <<...Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o**



abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti ...>> (così Trib. Brindisi, 14/3/2023. Est. Natali), come bene si desume altresì dalla nuova nozione dettata dall'art. 69 co.1° cit. dell'intervenuta e vigente disciplina, a seguito del quale circa il profilo della <<... "meritevolezza"... la valutazione ... dev'essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: colpa grave, malafede o frode che, secondo la nuova normativa, costituiscono "condizioni ostative" che precludono l'accesso alla procedura, ...che...non presuppone più l'accertamento di un requisito (la meritevolezza), la cui sussistenza il debitore avrebbe l'onere di provare, ma solo l'assenza di una condizione ostativa (frode. oppure condotta dolosa o gravemente colpevole, del debitore), la cui esistenza deve emergere dagli atti della procedura od essere eventualmente provata da un creditore opponente...>> (così Trib. Roma n. 247/2023 del 5/4/2023).

Ancora, quale effetto naturale della tutela della “concorsualità” attraverso il canone primario costituito dalla *par condicio creditorum*, va confermata – in pendenza dell'esecuzione del Piano e nei limiti della presente Proposta, secondo quanto sopra stabilito – la declaratoria d'inefficacia dei prelievi per cessione e per pignoramento di crediti tuttora in corso, come ormai sancito esplicitamente dall'art. 67 co.3° CCII; infatti, anche l'eventuale assegnazione da parte del G.E. non ha esaurito i propri effetti in riferimento agli ipotizzabili crediti futuri, altrimenti in relazione a quelli che divengano esigibili solo dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato si realizzerebbe una soddisfazione preferenziale, favorendo quel solo creditore in contrasto con i menzionati principi (da estendere alla presente fattispecie, una volta riscontrata la relativa vigenza per l'analogo sistema della Lg. 3/2012, cfr. Cass. 17834/2019), incompatibili con il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'iniziativa del Consumatore sovraindebitato: in definitiva, i pagamenti che avvenissero successivamente alla presente omologa ex artt. 70 CCII – eseguiti dal terzo, quale *debitor debitoris* – si dovranno dichiarare inefficaci.

Da ultimo, a seguito della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, l'esecuzione del Piano – modificato all'esito dell'intervento dell'OCC e del contraddittorio con i creditori – risulta munita di adeguata “copertura”, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente stessa appaiono sufficienti a fronteggiare gli impegni qui assunti: nulla osta,



dunque, ai fini dell'omologazione del piano, contestualmente disponendo la chiusura della Procedura, ex art. 70, co. 7°, CCII; Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori, nonché pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.70, co. 8°, CCII .

P. Q. M.

1. **Omologa il Piano del Consumatore proposto da PALOMBA Silvia, secondo quanto stabilito nella premessa motivazione della presente sentenza ;**
2. Dispone che la debitrice suddetta provveda ai pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano ;
3. Dichiarà l'inefficacia dei pagamenti ancora da eseguirsi, in relazione sia alle cessioni di credito e sia alle assegnazioni in fase esecutiva di crediti futuri, riferibili alla posizione della debitrice PALOMBA ;
4. Dispone che l'OCC, ai sensi dell'art. 71 CCII, provveda alle seguenti attività :
 - a) Vigili sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole - ove necessario - al Giudice ;
 - b) Riferisca ogni sei mesi al Giudice, riguardo lo stato dell'esecuzione del piano;
 - c) Terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale con l'istanza di liquidazione del proprio compenso ;
5. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, disponendo che questa sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale del tribunale www.tribunale.bologna.giustizia.it e venga comunicata ai creditori a cura dell'OCC ;
6. Dichiarà chiusa la presente procedura .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta del Tribunale, il 20 marzo 2023 .

IL GIUDICE

Dott. Fabio FLORINI



